



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE

Il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Paola [REDACTED]	Presidente
dott.ssa Diletta [REDACTED]	Giudice
dott. Antonio [REDACTED]	Giudice rel.

nel procedimento per reclamo ex artt. 124 e 283, co. 8, CCII, iscritto al n. **3/2025** R.G., promosso

DA

[REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED]) col patrocinio dell'avv. Domenico Maldarelli;
- reclamante -

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; BLUE FACTOR S.P.A.; CITTADINO INDIFESO "OLTRE I DEBITI"; COMUNE DI TRANI; ITALIAN GAS S.R.L.; REGIONE PUGLIA; SEV IREN S.P.A.;
- reclamati -

DECRETO

Con ricorso in riassunzione del 18.11.2025 (a seguito dell'ordinanza della C.d.A. di Bari del 28.10.2025 che declinava la competenza in favore del Tribunale in intestazione), [REDACTED] ha spiegato tempestivo reclamo avverso il provvedimento del GD pubblicato in data 24.4.2026, con cui è veniva respinta la domanda di esdebitazione ex art. 283 CCII presentata in data 2.4.2025, sulla scorta della motivazione del difetto del requisito soggettivo di meritevolezza.

All'esito della discussione, all'udienza del 16/06/2026, il Collegio si è riservato per la decisione.

Il reclamo è fondato e va accolto, con esdebitazione della parte istante ai sensi dell'art. 283 CCII.

La sig.ra [REDACTED] rappresenta la propria situazione debitore come segue, evidenziando che la più cospicua parte di indebitamento, pari ad € 38.934,67, oggi di titolarità della cessionaria Blue Factor S.p.A., rinviene da un unico finanziamento contratto nella veste di coobbligata unitamente al marito sig. [REDACTED] nel 2007, onorato fino al 2011.

CREDITORE	Credito vantato	Note	Natura del credito
Agenzia ENTRATE E RISCOSSIONI	€ 7.777,38	di cui € 5.626,90 in privilegio ed € 2.150,48 in chirografo	Privilegiato/chirografario
BLUE FACTOR SPA (cessionario credito originariamente vantato da Santander, ceduto a IFIS)	€ 38.934,67		chirografario
Italiangas	€ 448,15		chirografario
Sev Iren	€ 170,50		chirografario
Regione Puglia Bollo auto 24	€ 126,83		chirografario
Comune di Trani	€ 140,68	TARI	Privilegiato
TOTALE	€ 47.592,21		

Ciò premesso in fatto, in relazione al requisito di meritevolezza richiesto ai fini dell'accesso al beneficio, il comma 7 dell'art. 283 CCII stabilisce che al fine di compiere la relativa valutazione il

giudice, “assunte le informazioni ritenute utili”, verifica “l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento”: diversamente dalla “meritevolezza” come declinata nella legge n. 3/2012, attualmente e conformemente alla declinazione del requisito nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, c’è l’attenuazione del rigore del precedente regime, ove l’accesso al piano del consumatore e la concessione del beneficio potevano essere impediti dalla colpa, anche lieve, del debitore.

All’attualità, deve concludersi per la sussistenza del requisito, ogni qual volta venga riscontrata l’assenza di atti in frode o la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento. Ai fini della valutazione del presupposto soggettivo della colpa grave i parametri delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere obbligazioni, riferiti alla fase di formazione dell’indebitamento, mentre il compimento di atti di frode o il dolo (*id est* l’assunzione di debiti nella consapevolezza di non poterli adempiere) rende il debitore immeritevole del beneficio, a prescindere da ogni indagine sulle motivazioni o sulle circostanze che lo hanno indotto ad assumere l’obbligazione.

Ai fini della valutazione del requisito indicato, deve procedere al vaglio delle cause che hanno determinato l’indebitamento e del grado di rimproverabilità delle stesse, circoscrivendo l’inammissibilità alle sole condotte caratterizzate da un grado elevato di negligenza o da intenti fraudolenti. Devono accertarsi in concreto le cause dell’indebitamento e il grado di colpa eventualmente ascrivibile al debitore nella genesi dello stesso: l’esclusione fondata sulla colpa grave impone la valutazione della condotta secondo un parametro che si discosta da quello ordinario dell’*homo eiusdem condicionis et professionis*, tipico del giudizio di colpa *ex art. 1176 c.c.* (come anche nell’illecito aquiliano *ex art. 2043 c.c.*); il riferimento normativo comporta l’adozione del criterio ridotto di diligenza dei soggetti mediamente accorti, secondo un approccio di ragionevolezza sociale. È, pertanto, coerente ritenere che l’accesso alla procedura possa essere riconosciuto non solo ai debitori persone fisiche che abbiano assunto obbligazioni in maniera prudente e ragionevole, salvo poi trovarsi nell’impossibilità sopravvenuta di adempiere per effetto di eventi eccezionali o imprevedibili (cd. *shock* esogeno, come licenziamenti, malattie invalidanti, crisi congiunturali settoriali, etc.), ma anche a quei soggetti che, pur avendo assunto obbligazioni, lo abbiano fatto sotto la spinta di condizionamenti esterni o per necessità oggettive, e comunque senza totale irragionevolezza nella condotta (cd. sovraindebitamento indotto o necessitato).

Nella valutazione complessiva e contestualizzata del ridotto requisito deve tenersi conto di una pluralità di elementi, tra i quali, a titolo esemplificativo: l’entità del passivo contratto in rapporto alla situazione reddituale e patrimoniale, l’eventuale reiterazione di condotte imprudenti o azzardate; la destinazione delle risorse ottenute tramite il ricorso al credito, valutando se siano state impiegate per spese voluttuarie o per esigenze primarie e familiari, le modalità e la progressione nell’adempimento delle obbligazioni assunte, la gestione complessiva delle risorse nel tempo e, infine, l’eventuale affidamento ragionevole riposto nelle valutazioni di merito creditizio effettuate da soggetti qualificati (banche, finanziarie, consulenti), come previsto dall’art. 283, co. 5, CCII.

Ciò premesso, nel caso in parola emerge un unico indebitamento da finanziamento, risalente, nato in contesto familiare, avendo la sig.ra [REDACTED] “prestato garanzia (su richiesta della finanziaria) in favore dell’ex coniuge in relazione ad un prestito di € 30.000,00 allo stesso erogato da Santander, successivamente oggetto di cessione a Banca IFIS e da questa a Blue Factor SpA”... “Il finanziamento veniva chiesto ed erogato, nel 2007, per la ristrutturazione dell’immobile ove a quell’epoca l’ex



coniuge esercitava la sua attività commerciale, attività cessata nel 2011 a causa di una forte crisi economica del settore dovuta soprattutto all'affermarsi sul mercato di marchi di arredo a basso costo" (pag. 9, ricorso introduttivo; v. anche la visura camera della ditta individuale [REDACTED] di commercio al dettaglio di mobili anche di vimini, cancellata in data 19.5.2011, per cessazione attività in data 30.9.2010). Da quanto rappresentato in atti e come pure attestato dal Gestore nominato dall'OCC, le ragioni che hanno generato il sovraindebitamento della istante sono riconducibili alla chiusura, nel 2011, della ditta individuale del coniuge sig. [REDACTED] per crisi del settore (a fronte dell'affermarsi di grandi catene commerciali per l'arredo a basso costo).

In conclusione, non risulta la volontà preordinata di non adempiere ed emerge l'affidamento, al momento della stipula contrattuale, sulla capacità del nucleo familiare di far fronte all'indebitamento sulla scorta delle capacità reddituali del coniuge (successivamente i coniugi si separeranno, giusta decreto di omologa del Tribunale di Trani del 13.6.2017); né risultano spese voluttuarie.

I ridetti elementi colorano la condotta della parte istante in termini di colpa lieve, non emergendo – pur esaminando il lungo arco temporale decorso dal 2007 all'attualità – condotte di dolo o di frode ai creditori e/o condotte di ricorso a ulteriori finanziamenti idonee a palesare un contegno di colpa grave e/o sconsideratezza.

Tanto premesso, la domanda di esdebitazione *ex art. 283 CCII* è fondata e merita accoglimento in quanto risultano altresì soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge:

1) la ricorrente ha fornito l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e ulteriori elementi richiesti dal comma III dell'art. 283 CCII, allegando copia delle CU 2023 e 2024, e l'indicazione di tutte le entrate proprie, non risultando atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio (v., tra l'altro, ispezione ipotecaria in atti);

2) nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere, l'attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

3) il nucleo familiare è costituito dalla sola debitrice e l'unica fonte di sostentamento è l'assegno di inclusione (ADI) erogato dall'INPS di importo pari ad euro 840,00 (v. CU in atti);

4) la ricorrente, secondo quanto dichiarato in ricorso, è priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo sia immobiliare che mobiliare (né alcun significativo rilievo è assegnabile all'autovettura di titolarità della ricorrente, del tipo Atos Prime, tg [REDACTED] immatricolata nel 2004, di modestissimo valore commerciale);

5) con riguardo al requisito dell'incapienza patrimoniale in termini di assenza utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, la debitrice è priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo – sia reddituale che immobiliare e/o mobiliare: infatti, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente è allo stato disoccupata e l'unica fonte di sostentamento è l'assegno di inclusione INPS;

6) sono state eseguite dall'OCC le valutazioni *ex art. 283 co. 5 CCII*, e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124 *bis* T.U.B. (cfr. pag. 9, relazione in atti); in dettaglio l'OCC valuta che Santander non valutava correttamente il merito creditizio della sig.ra [REDACTED] in quanto *"la garanzia veniva da quest'ultima prestata nel 2007 quando, non esercitando alcuna attività lavorativa (come emerge dalla disamina dell'estratto contributivo) non produceva*



reddito e inoltre non risultava intestataria di beni immobili” (pag. 9, relazione del Gestore della Crisi nominato dall'OCC, avv. M. Olimpia D'Amore).

8) è, infine, favorevolmente riscontrata dal Gestore della Crisi la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione, nonché la mancanza di atti in frode.

In definitiva, in accoglimento dello spiegato reclamo, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda di esdebitazione *ex art.* 283 CCII può essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti dei ricorrenti anteriori al deposito del ricorso e cessazione degli eventuali vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori.

Si dà atto di procedere al deposito cartaceo, per criticità tecnica del fascicolo telematico in Consolle civile che non consente allo stato il deposito telematico.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso il provvedimento emesso dal G.D. del Tribunale di Trani pubblicato in data 24.4.2026, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3/2025 R.G.n., così provvede:

1. accoglie lo spiegato reclamo ai sensi dell'art. 283 CCII e, per l'effetto, in riforma del gravato decreto, dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di [REDACTED] i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso introduttivo (2.4.2025);
2. dispone che al 31 gennaio di ciascuno dei prossimi tre anni la ricorrente depositi tramite l'OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della Crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di “utilità rilevanti” da distribuire ai creditori anteriori stessi, tenuto conto dell'obbligo del debitore di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i tre anni dal presente provvedimento; il mancato rispetto del deposito da parte del debitore dovrà essere immediatamente segnalato al giudice dal Gestore della Crisi, a pena di revoca del beneficio, ove la relazione sia positiva;
3. invita la debitrice – nel caso in cui sopravvengano utilità – ad informare prontamente il Gestore della Crisi;
4. dispone che il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore della Crisi – alla debitrice e a tutti i creditori a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo racc. a.r.;
5. il Gestore della Crisi depositerà con sollecitudine nel fascicolo telematico relazione contenente la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari;
6. il Gestore della Crisi nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al punto 2 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dall'art. 283 co. 1 CCII;
7. il Gestore della Crisi, laddove accerti l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità;
8. esclude dall'esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di rito.

Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 16 giugno 2026

Il Giudice est.

dott. Antonio [REDACTED]

Il Presidente

dott.ssa Paola [REDACTED]

Deposito in cancelleria
Trani, il 24 SET 2026